

Pubblicato il 05/08/2021

N. 00244/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00039/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 39 del 2021, proposto da
Fondazione Mario Morpurgo Nilma, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato prof. Andrea Crismani, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico
eletto presso il suo studio in Trieste, via Valdirivo 13;

contro

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice
Croppa e Camilla Toresini dell'Avvocatura regionale, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici
dell'Avvocatura stessa in Trieste, p.zza Unità d'Italia, 1;

nei confronti

Comune di Trieste, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Frezza, Maritza
Filipuzzi, Sara De Biaggi e Alda De Gennaro dell'Avvocatura comunale, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico

eletto presso gli Uffici dell'Avvocatura stessa in Trieste, via del Teatro Romano 7;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Trieste, Galleria A. Protti n. 1;

per la nullità e/o annullamento

del Provvedimento della Presidenza della Regione - Segretariato generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prot. n. 0009877/P del 22.12.2020 class SGR-2-303-15-C-6 “LR 20 marzo 2000, n. 7 comunicato in data 22.12.2020. Istanza di approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione Mario Morpurgo Nilma – Trieste. Mancato accoglimento” con il quale è stata ritenuta illegittima la modifica statutaria dell'art. 7 c. 1, sulla nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione della Ricorrente Fondazione Mario Morpurgo Nilma,,nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale o comunque connesso ai precedenti atti impugnati, nonché di estremi e di contenuto sconosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste;

Visto l'intervento *ad opponendum* della CCIAA Venezia Giulia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificato dall'art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 e da ultimo dall'art. 6, comma 1, lett. e), d.l. 1 aprile 2021, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 28 maggio 2021, n. 76, che dispone che “*le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del*

comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021...”;

Visto il decreto del Presidente del TAR FVG n. 76 in data 17 giugno 2021 con cui è stata disposta la discussione della causa con modalità da remoto ex art. 4, comma 1, d.l. n. 28/2020, convertito in l. n. 70/2020;

Relatore nell'udienza pubblica telematica del giorno 23 giugno 2021 la dott.ssa Manuela Sinigoi e udito per la CCIAA Venezia Giulia il difensore, presente da remoto, e lette le note dimesse dalla Fondazione ricorrente, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, d.l. n. 28/2020, convertito in l. n. 70/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Oggetto del presente giudizio è il provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha denegato alla Fondazione Mario Morpurgo Nilma, odierna ricorrente, l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione al dichiarato fine di adeguare lo Statuto stesso alle prescrizioni stabilite dal **Codice del Terzo settore**, funzionale all'iscrizione nell'istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore e al conseguente ottenimento della qualifica di Ente del Terzo settore (ETS).

Segnatamente, vengono in rilievo quelle che interessano il nuovo art. 7, c. 1, sulla nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, laddove stabilisce, per l'appunto, che *"Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno designato dal Comune di Trieste, uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Venezia Giulia, uno dalla Fondazione A. Caccia e M. Burlo Garofolo e due dalla Federazione del Volontariato del Friuli Venezia*

Giulia Onlus" in luogo della precedente formulazione, a mente della quale *"Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) sono designati dal Comune di Trieste, e uno ciascuno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Venezia Giulia e dalla Confcommercio Trieste – Piccole Medie Imprese della Provincia di Trieste"*.

La Regione ha ritenuto, infatti, che in tal modo sia stato illegittimamente compreso l'originario potere di nomina spettante al Comune di Trieste – ente pubblico fondatore, fino ad oggi legittimato a individuare non già uno, ma tre componenti del C.d.A. – ovvero che la norma, così come modificata, si ponga in contrasto con la volontà del fondatore e le tavole fondazionali. Ha pertanto – come detto – denegato l'approvazione della norma, diniego che qui viene contestato dalla Fondazione ricorrente per i seguenti motivi di diritto:

1. *"Nullità per carenza di potere e, ove non si ritenesse, illegittimità per incompetenza, violazione degli artt. 19 e 20 L.R. n. 19/2003 e dell'art. 25 c.c. ed eccesso di potere sotto vari profili"*, in particolare sull'ambito estensivo del controllo, in quanto lo *"Ufficio regionale vigilanza enti"* avrebbe esorbitato dai poteri di controllo attribuiti dalle norme indicate in rubrica, avendo valutato nel merito delle scelte discrezionali, ponendosi in posizione di supremazia gerarchica, attribuendosi il potere di indirizzo della Fondazione ricorrente e imponendo ad essa modalità organizzative diverse da quelle liberamente prescelte. Ad avviso della ricorrente l'Ufficio regionale avrebbe confuso la volontà del de cuius con quella del Comune di Trieste e si sarebbe sostituito alla volontà testamentaria esorbitando dalla verifica di legittimità.

2. *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 L.R. n. 19/2003 e dei principi del Codice del Terzo settore d.lgs. n. 117/2017, e in particolare dell'art. 4, c. 2. Eccesso di potere sotto diversi profili (Irragionevolezza, illogicità, travisamento, contraddittorietà e perplessità, violazione delle tavole di fondazione e loro errata interpretazione). Carenza di istruttoria e carenza di motivazione. Illegittimità derivata"*, in quanto il ritenuto (dalla Regione) mantenimento in capo al Comune di Trieste, erede universale del *de*

cuius e soggetto istituyente la Fondazione, del potere perpetuo di nomina di tre componenti del consiglio di amministrazione non troverebbe conforto né nella lettera delle disposizioni delle tavole fondazionali, nè nello spirito delle stesse.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, costituita - dopo avere ripercorso i tratti salienti dell'*iter* procedimentale esitato nel provvedimento opposto e riassunto le vicende fattuali che hanno interessato la Fondazione ricorrente sin dalla sua costituzione, con particolare riguardo alla trasformazione della sua natura giuridica (la Fondazione, nata come ente di diritto privato e successivamente eretta in ente morale di natura pubblicistica e quindi IPAB, ha poi nuovamente mutato natura giuridica, venendo depubblicizzata e trasformata in Fondazione di diritto privato, in applicazione delle disposizioni della legge regionale n. 19/2003) – ha controdedotto alle avverse censure e concluso per la loro reiezione.

Il Comune di Trieste, del pari costituito, ha sinteticamente contestato la fondatezza dei vizi dedotti dalla ricorrente e analogamente concluso per il rigetto del ricorso.

La CCIAA Venezia Giulia è intervenuta in giudizio *“al fine di sostenere le ragioni espresse dalla Regione Friuli Venezia Giulia a fondamento del provvedimento impugnato, dovendosi ritenere infondato il ricorso promosso dalla Fondazione ricorrente e così legittimo il suddetto provvedimento”*.

La Fondazione ricorrente, con breve memoria, ha eccepito il difetto di legittimazione della CCIAA e, poi, ribadito gli assunti difensivi già svolti.

In vista dell'udienza pubblica del 23 giugno 2021, fissata per la trattazione del ricorso, tutte le parti, fatta eccezione per la CCIAA, hanno dimesso brevi note difensive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, d.l. n. 28/2020, convertito in l. n. 70/2020, sebbene il Presidente di questo Tribunale, con precedente decreto n. 76 in data 17 giugno 2021, avesse disposto la discussione dell'affare con modalità da remoto.

Celebrata, in ogni caso, in via telematica la detta udienza, come assentito dall'art. 25, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificato dall'art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 e da ultimo dall'art. 6, comma 1, lett. e), d.l. 1 aprile 2021, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 28 maggio 2021, n. 76, mediante utilizzo della piattaforma *Microsoft Teams*, alla presenza da remoto per la discussione della sola CCIAA, l'affare stesso è stato introitato per la decisione.

Va, innanzitutto, disatteso il rilievo di inammissibilità dell'intervento della CCIAA Venezia Giulia per difetto di legittimazione, atteso che l'intervento cd. "*adesivo dipendente*", qual è, indubbiamente, quello spiegato dalla detta CCIAA, ha solo l'effetto di sostenere le ragioni di una delle parti senza far valere un autonomo diritto. Trae, in sostanza, legittimazione dal rapporto oggetto del processo, cui quello di cui è titolare accede.

Nel merito, il ricorso non ha pregio.

Giova, invero, premettere, ai fini che qui rilevano, che

- il signor Mario Morpurgo Nilma, con testamento pubblico in data 22 febbraio 1941 (registrato, a richiesta del Comune di Trieste, in data 29 dicembre 1943 nel repertorio degli atti del dott. Quarantotto, Notaio in Trieste), nominava "*erede di tutta la mia sostanza presente e futura – fatti salvi i legati sottosegnati – il Comune di Trieste, volendo cos' dare alla città in cui ebbi i natali, prova concreta del culto che le professo quale figlio affettuoso e devoto. Al detto erede generale si intende lasciato, oltre alle collezioni d'arte, tutto il mobiglio e l'arredamento al momento della mia morte esistenti nel mio appartamento di via Imbriani n. 5*" - (punto I. a del testamento, costituente allegato B - all. 15 fascicolo doc. Regione). In particolare, veniva fatto "*obbligo all'erede di destinare le rendite della sostanza a scopo di beneficenza, esprimendo il desiderio che nella scelta dei beneficiandi, oltre a tener conto delle condizioni di bisogno, sia data la preferenza a famiglie decadute ed a poveri vergognosi*" (punto I. b del testamento). Inoltre, "*Agli effetti della disposizione di cui al precedente punto I verrà eretto fra l'erede ed il mio esecutore testamentario un regolare*

atto fondazionale con ciò che la mia sostanza sia destinata a costituire un fondo intangibile che porti il nome <Mario Morpurgo – Nilma>” (punto I. d del testamento) (all. 2 fascicolo doc. ricorrente);

- in esecuzione delle volontà testamentarie del *de cuius*, il giorno 27 ottobre 1947 per atto del Notaio dott. Artico veniva redatto l’atto costitutivo della Fondazione tra il Comune di Trieste e gli esecutori testamentari (all. 19 fascicolo doc. ricorrente), il cui allegato “A” reca la trascrizione della deliberazione del Comune di Trieste del 25 ottobre 1947 con la quale l’ente ha deliberato, previo parere del Consiglio comunale, di costituire la Fondazione, approvandone il relativo Statuto;

- l’art. 6 dell’atto costitutivo e, analogamente, l’art. 6 dello Statuto, nella sua formulazione originaria, prevedeva che: *“La fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composta di cinque membri, dei quali tre vengono nominati dal Comune di Trieste e gli altri, uno per ciascuno, dalla Camera di Commercio e Industria, e dall’Ente Comunale di Assistenza. (...)”;*

- la Fondazione acquistava la personalità giuridica per effetto del riconoscimento avvenuto con atto della Prefettura di Trieste del 5 dicembre 1947, pubblicato sulla gazzetta del Governo Militare Alleato del territorio libero di Trieste del 15 gennaio 1948 (all. 21 e 22 – fascicolo doc. Regione). Il Comune di Trieste presentava poi domanda al Tribunale di Trieste per l’iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche, dove risulta effettivamente iscritta dal 2 gennaio 1948 (all. 23 e 24 – fascicolo doc. cit.);

- successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1965, la Fondazione veniva eretta in ente morale, di diritto pubblico, e trasformata in IPAB (all. 25 – fascicolo doc. cit.);

- con decreto dell’Assessore per le Autonomie locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 20 novembre 1998, n. 52, pubblicato sul B.U.R. n. 1 del 7.1.1999, venivano approvate le modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di amministrazione dell’ente per l’adeguamento ai cambiamenti legislativi interventi in materia di assistenza e beneficenza pubblica. Con tale

atto veniva approvato il nuovo Statuto della Fondazione (all. 26 – fascicolo doc. cit.), il cui art. 4 prevedeva che: *“La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri, dei quali quattro vengono nominati dal Comune di Trieste e uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste”*;

- con decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 27 luglio 2005, n. 244, veniva disposta la depubblicizzazione dell'ente e la sua trasformazione in Fondazione di diritto privato, con approvazione del relativo Statuto (all. 27 – fascicolo doc. cit.), il cui art. 4 prevedeva che *“la Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto di cinque membri, di cui tre sono designati dal Comune di Trieste, e uno ciascuno dalla Camera di commercio, industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste e dalla Confcommercio Trieste – piccole medie imprese della Provincia di Trieste”*;

- con decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 50 del 2017 venivano poi approvate altre modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione, che non avevano riguardo alla composizione del Consiglio medesimo, definita dall'art. 7 dello Statuto sempre in cinque membri, di cui tre designati dal Comune di Trieste, e uno ciascuno dalla Camera di commercio di Trieste e dalla Confcommercio Trieste (all. 28 – fascicolo doc. cit.), così come, del resto, l'ultima modifica statutaria, approvata con decreto del Presidente della Regione n. 187 del 2018, che confermava il numero di membri di designazione comunale (all. 29 – fascicolo doc. cit.).

Ciò premesso, appare dirimente la considerazione che - contrariamente a quanto opinato dal Presidente Consiglio di Amministrazione e rappresentato agli altri componenti nel corso della seduta del 4 agosto 2020 ovvero che la modifica statutaria riguardante la composizione e nomina del C.d.A. sarebbe necessaria *“nell'ottica di un'iscrizione della Fondazione al costituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per ottemperare alle nuove disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), ed in particolare a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 del citato codice”* e ciò in quanto *“la vigente versione dell'articolo 7 dello Statuto della Fondazione,(...), espone la Fondazione alla possibilità di venire esclusa dal*

Terzo Settore in quanto soggetto controllato, coordinato o diretto da un ente pubblico” (vedi verbale seduta C.d.A. – all. 10 fascicolo doc. ricorrente), concetto, peraltro, in questa sede ribadito dalla difesa della Fondazione stessa – la modifica statutaria di che trattasi non riveste assolutamente il carattere della necessarietà, atteso che la seconda parte della disposizione dell’art. 4, comma 2, d.lgs. cit. dispone espressamente che “... Sono altresì escluse dall’ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest’ultima”.

Sicché – è evidente – alcuna modifica nei termini prospettati dal Presidente e poi deliberati dal C.d.A. andava apportata in tale parte dello Statuto al fine dell’iscrizione nel costituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Vero è, anzi, che, come si ritrae dall’interlocuzione endo-procedimentale intervenuta tra il competente Ufficio regionale e la Fondazione, allo stato delle modifiche apportate e approvate dalla Regione nulla osta all’iscrizione della Fondazione nel Registro in questione (vedi all. 12 e 18 – fascicolo doc. ricorrente), avendo, tra l’altro, la Regione chiarito che “la disposizione è stata oggetto di chiarimento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota direttoriale del 4 marzo 2020 n.2243, (...). Viene ribadito che la nomina di uno o più componenti degli organi di amministrazione nelle associazioni e nelle fondazioni ex IPAB, effettuata dall’ente locale, non configura di per sé un’ipotesi di controllo esercitato sull’associazione o sulla fondazione medesima. Conseguentemente, in tutti i casi simili, oltre all’opportunità/necessità di una previsione espressa statutaria di rispetto giuridico della condizione prevista dalla norma, occorrerà da parte dell’Ufficio regionale del RUNTS una

volta iscritto l'ente nel Registro, vigilare affinché non venga integrata, di fatto, un'influenza dominante o la possibilità di adottare decisioni determinanti ai fini dell'amministrazione e della gestione dell'ente, come indicato nella nota ministeriale (<la situazione di controllo, direzione e coordinamento deve essere valutata anche in concreto, verificando se all'interno dello statuto o dell'atto costitutivo emergano elementi suscettibili di indicare un'effettiva influenza sulla gestione dell'ente da parte del soggetto escluso>)".

Un tanto precisato, che vale di per sé già ad escludere la ricorrenza dei presupposti per la modifica statutaria [che può essere apportata (solo) “quando occorre” – vedi art. 7, comma 7, ultimo punto, Statuto approvato con d.P.Reg. n. 0187/2018], atteso, tra l'altro, che, come precisato da condivisibile giurisprudenza invocata dalla difesa della Regione, le modifiche statutarie delle fondazioni risultano ammissibili “*sempre che siano giustificate e, fermo l'interesse che il fondatore ha inteso realizzare, non siano tali da pregiudicare lo scopo programmato e da travolgere i connotati inderogabili della fattispecie, quali voluti dal fondatore*” (Consiglio di Stato, Sez. II, 20 marzo 1996, n. 123, parere in merito alla Fondazione Spadolini), si osserva ulteriormente quanto segue che avvalorata la legittimità dell'attività provvedimento posta in essere dalla Regione.

Quanto al primo motivo di gravame, devesi, innanzitutto, convenire con la difesa della Regione medesima circa la palese insussistenza della dedotta nullità per carenza di potere all'adozione del provvedimento gravato, atteso che il Segretariato generale della Regione Friuli Venezia Giulia è, pacificamente, la struttura competente al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di associazioni e fondazioni e all'approvazione delle modifiche statutarie delle medesime, mediante l'iscrizione, con efficacia costitutiva, dei relativi provvedimenti nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato.

Al riguardo, si rammenta, infatti, che l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile, delegata dallo Stato alle Regioni ordinarie dall'art. 14 del d.P.R. 616/1977, è stata riconosciuta alla Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia per effetto delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (d.P.R. n. 959/1965) e, successivamente, in tutte le materie di competenza statutaria per mezzo di una pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 70/1970) e, poi, definitivamente consolidata per effetto di successive norme integrative di attuazione statutaria, attributive di ogni (ulteriore) funzione amministrativa conferita, delegata o trasferita alle Regioni ordinarie con il citato d.P.R. 616/77 (artt. 7 e 8, d.P.R. 469/1987).

Né si ravvisa sussistere la denunciata violazione degli artt. 19 e 20 l.r. n. 19/2003 e dell'art. 25 c.c., non essendovi stata da parte della Regione alcuna invasione nell'ambito del perimetro delle scelte discrezionali di competenza del Consiglio di Amministrazione, ma unicamente la valutazione della rispondenza della modifica statutaria apportata ai parametri di legge.

L'art. 2 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto), richiama, infatti, espressamente il precedente art. 1 del decreto stesso, riguardante il *“Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica”*, ai fini dell'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto.

Sicché, tra i parametri di riferimento per apprezzare la legittimità delle modifiche statutarie che riguardano le fondazioni è – come si ritrae dalla piana lettura dell'art. 25 c.c. - anche l'atto fondativo, con la conseguenza che la declinazione del relativo potere da parte del C.d.A. deve essere rispettoso di quanto in esso stabilito.

Nel caso di specie, è indubbio che l'atto fondativo, demandato per volontà del testatore all'erede universale (Comune di Trieste) e all'esecutore testamentario, riserva espressamente al Comune di Trieste la nomina di tre dei cinque membri che compongono il Consiglio di Amministrazione.

Devesi, dunque, convenire con la difesa della Regione, che sia dalle disposizioni *mortis causa* che dal conseguente atto costitutivo di fondazione

risulta palese che l'esercizio di un ampio e maggioritario potere di designazione da parte dell'Ente fondatore, erede universale del signor Morpurgo Nilma, fosse proprio in virtù delle disposizioni in essi contenute (di cui dianzi si è data evidenza) – ed ancor oggi sia - sottratto alla disponibilità da parte di sopravvenute volontà di successivi Consigli di Amministrazione.

E', quindi, evidente che il competente Ufficio regionale si è attenuto a un controllo di stretta legittimità, laddove, rilevata la sussistenza del detto limite contenuto nell'atto costitutivo della Fondazione, ostativo alla modifica deliberata dal Consiglio medesimo, ha ritenuto che la modifica deliberata sia *“in contrasto con la volontà del fondatore e le tavole fondazionali”*.

Senza trascurare, in ogni caso di sottolineare – come si è già evidenziato – che la stessa è anche scollegata da effettive esigenze di adeguamento normativo.

Quanto al secondo motivo - oltre a ribadire le considerazioni già riportate circa la volontà del testatore e i contenuti dell'atto fondativo, entrambi nel senso di attribuire/riservare al Comune di Trieste un ruolo primario nell'assetto organizzativo della Fondazione, non suscettibile di alcuna possibilità di successiva modifica – pare potersi escludere anche qualsiasi contraddittorietà intrinseca del provvedimento impugnato, che anzi adeguatamente indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione assunta, appalesando l'adeguatezza dell'istruttoria svolta e la sufficienza della motivazione a supporto. In tal senso, sono, infatti, eloquenti non solo il diffuso contenuto motivazionale del definitivo provvedimento impugnato, ma anche quelli di tutti gli atti endo-procedimentali emessi, sostanzialmente confluiti nel primo, alla cui lettura si rinvia.

In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della Regione intimata, del Comune di Trieste e della CCIAA Venezia Giulia nella

misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la Fondazione ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore delle parti costituite nell'importo complessivo di € 4.500,00 (€ 1.500,00 a favore di ciascuna parte), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021, celebrata in via telematica mediante utilizzo della piattaforma *Microsoft Teams*, con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore

Luca Emanuele Ricci, Referendario

L'ESTENSORE
Manuela Sinigoi

IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO